



Città di Porcia



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI

Approvato con deliberazione consiliare
n. 23 del 10/05/2021

INDICE

CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – FINALITÀ.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	3
ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI	4
ART. 5 - SOGGETTI ESCLUSI	4
ART. 6 - MATERIE ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO	5
ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	6
CAPO II.....	6
SETTORI D’INTERVENTO.....	6
ART. 9 - INDIVIDUAZIONE SETTORI	6
ART. 10 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	7
ART. 11 - SETTORE CULTURALE, TURISTICO ED EDUCATIVO	7
ART. 12 - SETTORE ECONOMICO.....	7
CAPO III.....	8
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	8
ART. 13 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	8
ART. 16 - SPESE AMMISSIBILI	9
ART. 17 - VALUTAZIONE	9
ART. 18 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	10
ART. 19 - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ORDINARIA	10
ART. 20 - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ STRAORDINARIA	11
CAPO IV	11
CONCESSIONE PATROCINIO	11
ART. 21 - TERMINI DI CONCESSIONE.....	11
ART. 22 - DOMANDA DI PATROCINIO	12
ART. 23 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DI PATROCINIO	12
CAPO V	12
OBBLIGHI, NORME FINALI E TRANSITORIE.....	12

ART. 24 - RAPPORTI TRA BENEFICIARI E TERZI.....	12
ART. 25 - NORME FINALI E DI RINVIO	13
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	13
ART. 27 - SANZIONI	13
ART. 28 - NORMA TRANSITORIA	13

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., i criteri e le modalità per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nonché del patrocinio, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno dirette le risorse pubbliche impiegate per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico e nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune di Porcia.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il Comune di Porcia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire la tangibilità dell'azione amministrativa del Comune su tutto il suo territorio in favore dell'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990, che devono risultare dai singoli provvedimenti emessi.

3. Il presente regolamento **non** si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale;
- alla gestione dei servizi ed interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale (annuale o ultra annuale) e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche, per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

4. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Porcia.

5. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la concessione di benefici e vantaggi economici diversi in materie specifiche.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e valorizzare in particolare processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale,

culturale o sportivo, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ovvero, al riconoscimento di vantaggi economici consistenti nell'attribuzione di benefici (diversi dalle erogazioni di denaro), ovvero alla concessione del patrocinio, come di seguito intesi:

- a) **contributo**: erogazione di una somma di denaro diretta a favorire attività occasionali o continuative, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione, per le quali il Comune di Porcia interviene economicamente ritenendole meritevoli di essere sostenute;
- b) **vantaggio economico indiretto**: (diverso dalla erogazione di denaro) consistente nell'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, di esenzione o riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento, di prestazione di servizi gratuiti e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, ovvero a tariffe agevolate. L'elargizione del vantaggio economico indiretto è subordinata alla concessione del patrocinio;
- c) **patrocinio**: adesione simbolica del Comune di Porcia ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune di Porcia, fatto salvo il vantaggio economico indiretto di cui alla sopra descritta lettera b).

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) enti privati, associazioni riconosciute, persone fisiche in forma singola o associata, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune di Porcia;
- b) associazioni di volontariato sociale che esercitano la loro attività a beneficio della popolazione del Comune di Porcia;
- c) altri soggetti pubblici e privati che per notorietà e struttura sociale diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto dell'Ente.

2. Tutti i soggetti devono essere residenti o avere la sede legale ed operare nel Comune di Porcia. L'Amministrazione Comunale potrà, in circostanze straordinarie, prendere in considerazione richieste di soggetti aventi caratteristiche diverse.

3. Tutti gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni e le Istituzioni non devono avere fini di lucro e non devono far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 02/05/1974, n. 195 e dall'art.4 della Legge 18/11/1981, n. 659.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocinio, nei termini indicati al successivo art. 7, comma 4.

ART. 5 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocinio:

- i soggetti che costituiscono articolazione di partiti o movimenti politici, o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda, o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni all'interno dell'Amministrazione Comunale

2. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi (sotto alcuna forma), che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti all'attività ordinaria **non si applicano** alle seguenti fattispecie, per le quali si attuano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere di corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, quando la stessa è regolamentata e definita dal Comune in sede di approvazione di apposito progetto e/o convenzione;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della Città di Porcia e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e) realizzazione nel territorio del Comune di Porcia o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- f) iscrizione da almeno due anni all'Albo di cui al "*Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale delle Libere Forme associative*", che costituisce condizione preferenziale;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo art. 8 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammesse a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In assenza dei criteri sopra citati la domanda non sarà ammessa.

4. **In deroga** al comma 1, lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il Patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro **esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi**:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della Città di Porcia e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della Città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa.

5. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. In conformità a quanto riportato nei precedenti articoli, gli interventi dell'Amministrazione Comunale possono determinarsi con le seguenti modalità:

- a) **attività ordinarie**: contributo annuale per il sostegno organizzativo di svolgimento della programmazione annuale;
- b) **attività straordinarie**: contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative, manifestazioni o progetti promossi nel corso dell'anno;

2. A loro volta, i benefici in argomento possono essere concessi normalmente nelle forme definite al precedente art. 3.

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di emanare nel corso dell'anno appositi avvisi/bandi per assegnare contributi finalizzati al raggiungimento di obiettivi che perseguono fini di pubblico interesse, attinenti alla programmazione e agli indirizzi propri dell'Ente.

CAPO II

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 9 - INDIVIDUAZIONE SETTORI

1. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse disponibili, integrate da fondi eventualmente assegnati da privati ed Enti diversi, procede annualmente al riparto su appositi capitoli di bilancio, corrispondenti alle sotto elencate aree d'intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi:

- a) settore sportivo e ricreativo
- b) settore culturale, turistico ed educativo
- c) settore economico

2. L'istruttoria spetterà al servizio competente per ciascun settore di attività.

3. Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o sono ad esso riconducibili.

ART. 10 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1. L'Amministrazione Comunale, sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva e delle attività ricreative, in particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo, nel settore sportivo e ricreativo;
- b) manifestazioni sportive;
- c) realizzazione di convegni, corsi, incontri, mostre e conferenze o altre iniziative simili, finalizzate alla divulgazione e promozione delle attività di carattere sportivo, ricreativo e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
- d) attività ricreative in genere.

Particolare attenzione sarà riservata agli sport e alle attività ricreative che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente e il territorio, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

ART. 11 - SETTORE CULTURALE, TURISTICO ED EDUCATIVO

1. L'Amministrazione Comunale, incoraggia le iniziative, attività o manifestazioni tese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne, che abbiano come finalità la partecipazione dei cittadini purtiliesi alla vita culturale e la promozione dell'immagine della Città mediante:

- a) iniziative volte alla valorizzazione degli artisti e dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;
- b) iniziative finalizzate alla divulgazione e alla promozione di attività a carattere musicale, folkloristico, letterario, teatrale, cinematografico, fotografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità (corsi, rassegne, ecc.);
- c) iniziative volte alla valorizzazione e/o recupero del patrimonio storico, bibliografico, artistico, archeologico, architettonico, urbanistico e monumentale, nonché alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione cittadina e nazionale e di ricorrenze civili;
- d) iniziative, attività o manifestazioni tese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- e) interventi per l'educazione degli adulti;
- f) promozione e scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali e/o internazionali.

ART. 12 - SETTORE ECONOMICO

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale, quali:

- rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà purtiliese.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 13 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per le **attività ordinarie** (gestione annuale) è fissato entro il **28 febbraio di ciascun anno** di riferimento.
2. La domanda di contributo per l'**attività straordinaria** (iniziativa o manifestazione puntuale) deve pervenire **almeno 45** (quarantacinque) **giorni** prima della data fissata per la realizzazione della stessa, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, pena il rigetto dell'istanza.
3. L'ufficio competente entro i successivi 30 (trenta) giorni provvede, salvo eventuale sospensiva per integrazione, a comunicare al richiedente il provvedimento adottato. In pendenza del provvedimento di concessione, l'iniziativa o manifestazione può comunque essere realizzata, senza che questo comporti vincoli per l'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la concessione di contributi previsti dal presente regolamento devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Porcia o ritirabili presso gli uffici comunali e dovranno essere compilati in tutte le loro parti ed accompagnati dagli allegati richiesti.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) per l'**attività ordinaria** (annuale):
 - copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora la stessa non sia già in possesso dell'Amministrazione comunale e non abbia subito modificazioni);
 - bilancio di previsione e conto consuntivo dell'anno solare precedente, regolarmente approvati dagli organi statuari, accompagnati da una relazione illustrativa sull'attività in programma e su quella svolta;
 - b) per l'**attività straordinaria** (iniziativa o manifestazione puntuale):
 - copia dello statuto (se previsto e qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione comunale e non abbia subito modificazioni);
 - relazione illustrativa esaustiva della manifestazione o iniziativa per cui si chiede il contributo;
 - preventivo di spesa e delle entrate (comprehensive di eventuali altri contributi pubblici) relative alla manifestazione o iniziativa per la quale si chiede il beneficio.
3. La domanda di contributo non esonera il richiedente dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste dalla Legge.
4. La concessione del **contributo** per **attività straordinaria** è vincolata all'impegno del beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso e ad evidenziare, nell'eventuale materiale che la pubblicizza, la seguente dicitura: *"realizzata con il contributo del Comune di Porcia"*.

ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente in

materia, che vi provvederà entro il termine previsto dalla legge.

2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità.
3. Ove necessario, il responsabile dell'istruttoria può richiedere ulteriori elementi ad integrazione della domanda di contributo.
4. La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, che sarà inoltrata a mezzo PEC.
5. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato, viene pronunciata dal Responsabile del servizio competente la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

ART. 16 - SPESE AMMISSIBILI

1. L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:
 - spese per la gestione di locali, sede dell'attività ordinaria o straordinaria;
 - spese per il noleggio di attrezzature e di impianti vari;
 - spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario inerenti all'attività del richiedente;
 - spese per il regolare svolgimento dell'attività ordinaria;
 - spese generali per l'organizzazione delle iniziative;
 - spese per premiazioni;
 - spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
 - spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione audiovisivi;
 - spese di pubblicizzazione dell'attività e della manifestazione;
 - compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
 - compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti ed artisti vari;
 - spese di viaggio necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;
 - spese per la copertura assicurativa della manifestazione, sostenute dagli organizzatori.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e attività alle quali contribuisce il Comune di Porcia, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione, gruppo o comitato organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.
3. Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
4. La concessione di contributi ad organizzazioni di volontariato avviene nel rispetto dei principi delle leggi in materia.

ART. 17 - VALUTAZIONE

1. La Giunta comunale istituisce, ai fini della valutazione delle domande ammesse a contributo, apposita Commissione, determinandone composizione e funzionamento.
2. La Commissione di cui sopra, sulla base delle tabelle dei criteri e relativi punteggi approvati dalla Giunta Comunale per ciascun settore d'intervento, determina il punteggio da attribuire a ciascuna domanda ammessa.
3. La Commissione si riunisce:

- entro il mese di maggio dell'anno di riferimento per la valutazione delle domande relative all'**attività ordinaria**;
- su richiesta del responsabile del servizio competente, per la valutazione delle domande relative all'**attività straordinaria**.

4. Sulla base dei punteggi attribuiti dalla suddetta Commissione, l'Assessore competente in materia, determina altresì la percentuale di copertura del disavanzo indicato nella richiesta di contributo.

ART. 18 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per l'**attività ordinaria**, il Responsabile del servizio competente, entro il mese di maggio dell'anno di riferimento, forma il piano di riparto e determina gli importi da assegnare ai beneficiari tenendo in considerazione:

- a) il punteggio conseguito in sede di apposita Commissione, attribuito con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) la percentuale di copertura del disavanzo indicata dall'Assessore competente.

Il contributo concedibile in ogni caso non potrà eccedere il valore del disavanzo di esercizio per il quale viene presentata domanda.

2. Per l'**attività straordinaria** per la quale è stata presentata domanda, il Responsabile del servizio competente stabilisce gli importi da assegnare, ai sensi degli artt. 13 e seguenti, tenendo in considerazione:

- a) il punteggio conseguito in sede di apposita Commissione, attribuito con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) la percentuale di copertura del disavanzo indicata dall'Assessore competente.

Il contributo concedibile in ogni caso non potrà essere superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile scorporata dalle entrate.

3. Il Responsabile del Servizio competente provvede con proprio atto all'impegno ed erogazione dei contributi con le modalità e i termini di cui al presente regolamento.

4. Per l'**attività ordinaria** i contributi vengono erogati in due tranche:

- 50% del contributo concesso entro il mese di luglio;
- saldo ad avvenuta acquisizione della documentazione prevista al successivo art. 19.

5. Per le **attività straordinarie** il contributo può essere erogato, su esplicita istanza del richiedente, nella seguente misura:

- 50% del concesso in forma anticipata;
- saldo ad avvenuta accertata attuazione dell'iniziativa o manifestazione, nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19.

ART. 19 - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ORDINARIA

1. I soggetti beneficiari di contributo per l'**attività ordinaria** sono tenuti a presentare, **entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello a cui si riferisce il contributo richiesto, il conto consuntivo annuale (riferito all'anno solare) approvato dai competenti organi sociali ed una relazione sull'attività svolta.

2. La documentazione prodotta dall'istante in fase di rendicontazione dovrà indicare anche eventuali contributi elargiti da altri enti pubblici.

3. In caso di mancata rendicontazione entro il **termine perentorio** di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile del Servizio competente provvederà alla **revoca del contributo** e il beneficiario dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, provvedere alla restituzione dell'anticipo del contributo ricevuto.

4. Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato decorreranno gli interessi di mora, calcolati al saggio di tesoreria, sino alla data del versamento, fatto salvo l'avvio delle procedure di riscossione coatta previste dalle vigenti normative.

5. Il contributo concesso per l'**attività ordinaria** non potrà essere superiore al disavanzo evidenziato nel conto consuntivo. Qualora dalla rendicontazione si evinca che il disavanzo sia stato inferiore a quello preventivato e sul quale si è basato il contributo concesso, lo stesso verrà proporzionalmente ridotto dal Responsabile del Servizio competente in fase di liquidazione ed elargito, decurtato dell'anticipo già erogato, entro 60 (sessanta giorni) dalla presentazione del rendiconto.

ART. 20 - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ STRAORDINARIA

1. I soggetti beneficiari di contributo per l'**attività straordinaria** sono tenuti a presentare **entro 90 (novanta giorni) dalla realizzazione** il rendiconto delle spese sostenute, nonché delle entrate afferenti alla manifestazione o iniziativa, corredato dai documenti giustificativi delle spese (fatture, quietanzate, scontrini fiscali, nota delle spese sostenute e non giustificabili con la documentazione sopra citata per un importo massimo consentito pari al 10% del contributo concesso);

2. Qualora dalla rendicontazione si evinca che il disavanzo è inferiore a quello preventivato e sul quale si è basato il contributo concesso, lo stesso verrà proporzionalmente ridotto dal Responsabile del Servizio competente in fase di liquidazione.

3. In caso di mancata rendicontazione entro il **termine perentorio** di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile del Servizio competente provvederà alla **revoca del contributo**.

4. La concessione del contributo può altresì essere revocata qualora l'**attività straordinaria** non venga realizzata in modo conforme a quanto previsto nella relazione allegata alla domanda di contributo, o qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

5. Qualora l'**attività straordinaria** finanziata in forma anticipata non venga realizzata o non sia adeguatamente rendicontata, il beneficiario dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, alla restituzione dell'anticipo ricevuto.

6. Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato decorreranno gli interessi di mora, calcolati al saggio di tesoreria, sino alla data del versamento, fatto salvo l'avvio delle procedure di riscossione coatta previste dalle vigenti normative.

CAPO IV

CONCESSIONE PATROCINIO

ART. 21 - TERMINI DI CONCESSIONE

1. Il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco o Assessore Delegato, nei termini di cui agli articoli dal 3, 4, 5 e 7 del presente regolamento.

2. Il Patrocinio non esonera il patrocinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze e/o

concessioni previste dalla Legge.

3. È **fatto assoluto divieto** di utilizzare il nome e lo stemma del Comune senza la formale autorizzazione del Sindaco.

4. Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il **Patrocinio** dell'Amministrazione Comunale **sono obbligati** a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

ART. 22 - DOMANDA DI PATROCINIO

1. La domanda per la concessione del Patrocinio comunale e degli eventuali vantaggi economici indiretti, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Porcia o ritirabile presso gli uffici comunali e dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed accompagnata dagli allegati richiesti.

2. La domanda per la concessione del Patrocinio deve pervenire almeno **trenta (30) giorni prima** della data fissata per l'iniziativa o manifestazione, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. Il Responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei Servizi comunali eventualmente interessati dall'istruttoria della domanda.

2. Ove necessario, può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

4. Verificata l'ammissibilità della domanda di patrocinio, la stessa è trasmessa al Sindaco o all'Assessore delegato per la sua approvazione, o per l'eventuale diniego.

CAPO V

OBBLIGHI, NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24 - RAPPORTI TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune, che verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo o vantaggio economico e a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, disporne la revoca.

4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio od irregolare degli stessi.

ART. 25 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle Leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

2. Il presente Regolamento abroga tutti gli articoli inerenti alle seguenti materie:

- "Settore sportivo e ricreativo";
- "Settore musicale, teatrale, cinematografico, fotografico ed audiovisivo";
- "Settore culturale, educativo, umanistico, scientifico, artistico e delle scienze sociali";
- "Settore economico";

di cui al *"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici per la realizzazione di attività nel campo dello sport, della cultura, del sociale, della tutela dei valori ambientali e di interesse collettivo"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/07/1999, con esclusione degli articoli inerenti al settore socio-assistenziale.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 60 (sessanta) giorni consecutivi e mediante pubblicazione del testo e dei relativi allegati sul sito ufficiale del Comune di Porcia.

ART. 27 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di contributo o di patrocinio o di altri benefici.

ART. 28 - NORMA TRANSITORIA

1. Per l'anno 2021, anno di entrata in vigore del presente regolamento, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'attività ordinaria, di cui all'art. 13, è **differito al 15 giugno 2021**.

2. Sono altresì differite le attività relative al piano di riparto e di perfezionamento dell'iter.

--oOo--